

Codice A1805B

D.D. 22 agosto 2024, n. 1728

d.lgs. 152/2006 art. 19 e l.r. 13/2023 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto: "MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DEI SITI CHE OSPITANO RIFIUTI NUCLEARI E DEGLI AMBITI COLLOCATI A TERGO DELLA FASCIA B DI PROGETTO DEL PAI"



ATTO DD 1728/A1805B/2024

DEL 22/08/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1805B - Difesa del suolo

OGGETTO: d.lgs. 152/2006 art. 19 e l.r. 13/2023 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto: “MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DEI SITI CHE OSPITANO RIFIUTI NUCLEARI E DEGLI AMBITI COLLOCATI A TERGO DELLA FASCIA B DI PROGETTO DEL PAI”

Premesso che:

In data 27 maggio 2024, e successivi perfezionamenti effettuati in data 07.06.2024, il Comune di Saluggia ha presentato all’Organo tecnico regionale domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell’articolo 19, comma 1 del d.lgs. 152/2006, relativamente al progetto denominato: “Mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza dei siti che ospitano rifiuti nucleari e degli ambiti collocati a tergo della fascia B di progetto del PAI”, localizzato nel comune di Saluggia, allegando la documentazione prevista dal medesimo comma;

il proponente ha presentato la domanda, unitamente ai relativi allegati, tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla d.g.r. n. 28-1226 del 23 marzo 2015, che consente di ottemperare, in via informatica, anche agli adempimenti inerenti il deposito degli elaborati ai fini della partecipazione del pubblico, di cui all’art. 19, comma 3 del d.lgs. 152/2006;

il progetto consiste nella realizzazione di un rilevato arginale, di lunghezza pari a circa 2.286 m con franco di 1 m rispetto alla piena Tr 200 anni, e nella realizzazione di un muro di difesa idraulica in c.a. di lunghezza pari a 544 m, adeguato al contenimento della piena con tempo di ritorno 200 anni;

la zona di intervento non ricade nemmeno parzialmente in aree protette o siti della Rete Natura 2000 ed è localizzata in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004 e all’interno delle fasce fluviali del fiume Dora Baltea.

Preso atto che:

il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale, costituito con d.g.r. n. 14-8374 del 29/03/2024 e s.m.i., ha individuato, con nota prot. n. 28975/A1605B del 10/06/2024, quale struttura regionale competente per il coordinamento dell'istruttoria regionale, la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Difesa del Suolo, nonché quali strutture regionali interessate, le Direzioni Ambiente, Energia e Territorio, Agricoltura e Cibo e Competitività del Sistema regionale;

il medesimo Nucleo centrale, in data 10/06/2024, ha provveduto alla pubblicazione sul sito web della Regione Piemonte dell'avviso di avvenuto deposito degli elaborati, nonché dell'intera documentazione progettuale presentata, ai fini della consultazione da parte del pubblico;

dato atto che:

ai sensi dell'art. 19 comma 3 del d.lgs. 152/2006, come novellato dall'art. 8 del d.lgs. 104/2017, ai fini dell'avvio del procedimento, è stata inviata ai soggetti interessati, con nota prot. n. 105614/A1605B del 10/06/2024, la comunicazione di avvenuta pubblicazione degli elaborati sul sito web istituzionale;

nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, è stata indetta, con nota prot. n. 30147/A1805B del 17/06/2024, una conferenza di servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona, ai fini dell'effettuazione, con i soggetti individuati con competenza ambientale, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 13/2023, dell'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, nonché di quanto disposto dalla d.g.r. n. 14-8374 del 29/03/2024, per valutare l'opportunità di procedere alla successiva fase di valutazione di impatto ambientale, ovvero di subordinare l'esclusione a specifiche condizioni;

nei termini prescritti sono giunte osservazioni da parte di Legambiente del Vercellese e della Valsesia, unitamente a Pro Natura del Vercellese e Pro Natura Piemonte;

sulla base della documentazione presentata dal Proponente, viste le osservazioni pervenute, e i pareri provenienti dai soggetti interessati di cui all'art. 7 della l.r. 13/2023, di seguito elencati:

- nota prot. n. 111602 del 19/06/2024 di Regione Piemonte - Settore Pianificazione regionale per il governo del territorio;
- nota prot. n. 63606 del 12/07/2024 di ARPA Piemonte - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est - Attività di Produzione Nord Est;
- nota prot. n. Sant-169/24-MAS di SNAM gas S.p.A.;
- nota prot. n. 33763 del 9/07/2024 di Regione Piemonte – Settore Tecnico regionale – Biella e Vercelli;
- nota prot. n. 8833/A1906A del 9/07/2024 di Regione Piemonte - Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere;
- nota prot. n. 38071/A1600A del 06/08/2023 di Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e Territorio;
- nota prot. n. 367 del 09/08/2024 di Coutenza Canali Cavour;
- nota prot. n. 10787 dell'08/08/2024 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli;

visto inoltre il parere pervenuto con nota prot. n. 16471 del 10/07/2024 di AIPO, posteriormente alle riunioni sopra richiamate;

considerata la rettifica al suddetto parere di AIPO pervenutaci con nota dell'Agenzia n. 20545 del 18/07/2024;

considerato che da tali pareri non emergono richieste di integrazioni e/o chiarimenti, oppure emergono richieste integrative che possono risolversi tramite condizioni ambientali da ottemperarsi;

viste le osservazioni sopra richiamate di Legambiente e Italia Nostra, le cui motivazioni sono state valutate nell'ambito dell'Organo tecnico regionale non pertinenti o già superate/prese in carico dalla progettazione;

considerato inoltre che gli interventi in generale consistono sostanzialmente nella materializzazione del limite B di progetto previsto dalla pianificazione di bacino relativamente al fiume Dora Baltea, e che dunque tali interventi consentiranno di incrementare la funzionalità del sistema di contenimento delle piene del fiume Dora Baltea, a difesa dei siti che ospitano i rifiuti nucleari e gli ambiti collocati a tergo di tale limite di progetto;

ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra richiamato e degli elementi di verifica di cui all'allegato V del d.lgs 152/2006, di escludere il progetto in oggetto dal procedimento di valutazione di impatto ambientale ai sensi degli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, inerenti alle fasi di redazione del progetto esecutivo ed alla fase realizzativa delle opere, al fine di evitare o prevenire impatti ambientali negativi e significativi, e al rispetto delle condizioni e misure supplementari vincolanti ai fini del rilascio, nelle successive fasi procedurali, delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento, dettagliatamente illustrate nell'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25.1.2024, che revoca le DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 e n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale

Tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;
- D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- LR 13/2023;
- DGR 14-8374 del 29/03/2024;

DETERMINA

di ritenere che il progetto "MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DEI SITI CHE OSPITANO RIFIUTI NUCLEARI E DEGLI AMBITI COLLOCATI A TERGO DELLA FASCIA B DI PROGETTO DEL PAI", presentato dal Comune di Saluggia, sia escluso dal procedimento di valutazione di impatto ambientale ai sensi degli artt. 23 e ss. Del d.lgs.

152/2006, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali inerenti alle fasi di redazione del progetto esecutivo ed alla fase realizzativa delle opere, al fine di evitare o prevenire impatti ambientali negativi e significativi, e al rispetto delle condizioni e misure supplementari vincolanti ai fini del rilascio, nelle successive fasi procedurali, delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento, dettagliatamente illustrate nell'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 7 della LR 13/2023.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs 33/2013.

LA DIRIGENTE (A1805B - Difesa del suolo)
Firmato digitalmente da Gabriella Giunta

Allegato

Allegato A

Legge regionale 13/2023 – Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA inerente al progetto “Mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza dei siti che ospitano rifiuti nucleari e degli ambiti collocati a tergo della fascia B di progetto del PAI”

Elenco delle condizioni ambientali di esclusione dalla fase di valutazione di VIA e delle altre condizioni e misure supplementari

Modalità di attuazione del monitoraggio di cui all'art. 28 del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 104/2017

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del d.lgs. 152/2006 e nel rispetto di quanto disposto con la circolare del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 2011, n. 1/AMD “Precisazioni relative alla fase successiva all'emanazione dei provvedimenti finali delle procedure di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite”, il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo.

In particolare, il proponente dovrà trasmettere in formato elettronico all'autorità competente, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, specifica istanza di avvio del procedimento di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali, corredata della documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica stessa, secondo il modello disponibile sul sito internet regionale all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/valutazioni-ambientali/via-modello-istanza-per-verifica-delloottemperanza-alle-condizioni-ambientali-art-28-c-3-dlgs1522006>.

Le Amministrazioni ed i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di seguito riportate.

Inoltre, al fine di consentire all'Arpa Piemonte il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 2 della l.r. 13/2023, il proponente dovrà comunicare, con congruo anticipo, al Dipartimento Arpa Piemonte territorialmente competente, l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al Dipartimento stesso, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

2. Condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA

Fase di progettazione esecutiva

Termine per la Verifica di ottemperanza: Ante operam

2.1 Si richiede, laddove possibile, viste le esigenze legate alla qualità granulometrica necessaria per la realizzazione dell'argine, che venga massimizzato il reimpiego del materiale scavato per i rinterri previsti nel progetto stesso: in particolare, per il terreno vegetale di scotico (circa 12.901 mc) si raccomanda il riutilizzo in sito (ad esempio per il ricoprimento delle scarpate dell'argine).

Si richiede che le terre e rocce in esubero vengano prioritariamente destinate al reimpiego presso siti esterni, lasciando il conferimento ad impianti di recupero/smaltimento autorizzati come destinazione residuale.

Resta inteso che, vista la peculiarità dell'area, il riutilizzo del materiale scavato non potrà avvenire nel caso in cui venissero accertate, di concerto con gli Enti preposti ai controlli, eventuali

contaminazioni legate alla radioattività, valutando la necessità di verifiche a campione e/o di verifiche mirate nel caso si rinvenissero manufatti potenzialmente contaminati.

Infine, in merito al reperimento di materiali inerti per la realizzazione degli interventi, si richiede venga privilegiato l'utilizzo di materiali riciclati, in un'ottica di tutela dei giacimenti e venga privilegiata la minima distanza tra il sito di approvvigionamento e quello di impiego.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Arpa Piemonte, Regione Piemonte

2.2 Il progetto esecutivo dovrà valutare e risolvere le interferenze con i punti della Rete di monitoraggio delle acque sotterranee progettata e realizzata nell'ambito del Tavolo Tecnico regionale, operativa dal 2007. In particolare si dovrà mantenere l'accessibilità, l'integrità e la funzionalità dei pozzi di controllo RP4/7 (pescaggio 2-7 m) e RP4/15 (pescaggio 7-15 m), strategici per l'intero sistema di monitoraggio realizzato, che, dagli elaborati progettuali, appaiono insistere proprio sul tracciato del costruendo argine.

Inoltre, al fine di valutare gli effetti dell'argine sulla falda, in quello specifico sito dovranno essere perforati altri due piezometri con le stesse caratteristiche costruttive, da ubicarsi sul lato opposto dell'argine rispetto agli esistenti RP4/7 e RP4/15; l'esatta ubicazione e le caratteristiche costruttive andranno concordate con Arpa Piemonte Dipartimento Rischi fisici e tecnologici e con Regione Piemonte, Direzione Ambiente.

Si ricorda che, non essendo possibile interrompere il monitoraggio in essere per la durata degli interventi previsti, in fase costruttiva dovrà in ogni caso essere possibile per Arpa Piemonte Dipartimento Rischi fisici e tecnologici accedere ai vari siti di monitoraggio delle previste componenti ambientali.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Arpa Piemonte, Regione Piemonte

2.3. Si richiede uno studio di compatibilità idraulica redatto secondo quanto richiesto dall'articolo 38 comma 1 delle Norme di Attuazione del PAI prendendo in considerazione gli effetti dell'intervento in progetto sul corso d'acqua rispetto allo stato attuale dei luoghi. Tale studio dovrà analizzare, oltre a quanto già presente nella relazione idrologico-idraulica anche i seguenti aspetti:

- a) verifica del rischio idraulico ai sensi dell'art. 38ter c. 2 e dell'art. 63 c. 1 delle NdA del PAI;
- b) giustificazione delle condizioni al contorno di valle e rapporto delle stesse con i livelli del P.G.R.A.;
- c) caratterizzazione del rilevato arginale in Sx Dora Baltea lungo l'asse della strada "della Dorona" comprensivo di:
 - tavole a rappresentazione della planimetria e delle sezioni del rilevato;
 - tavola con profilo della testa del rilevato arginale contenente i livelli di piena (TR200, TR500) ed il franco di sicurezza per TR200;
 - valutazione dello stato di conservazione dell'argine;
 - valutazione delle eventuali necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- d) valutazioni idrauliche circa il cambiamento dei livelli in corrispondenza del sito di interesse in virtù dell'intervento di *"chiusura dei fornicelli presenti nel rilevato del canale Cavour al fine di evitare l'allagamento delle aree del campo pozzi dell'acquedotto del Monferrato presenti a valle del rilevato medesimo"* così come descritto dalla scheda monografica APSFR Distrettuale *"Fiume Dora Baltea a Saluggia"* redatta da AdBPo nel 2021;
- e) implementazione nel modello idraulico di opportuni scenari, in condizioni di progetto, nelle seguenti configurazioni:
 - tempo di ritorno pari a 20 anni con "rotta arginale";
 - tempo di ritorno pari a 200 anni con "rotta arginale";
 - tempo di ritorno pari a 500 anni con e senza "rotta arginale";
- f) una tabella di confronto per tutte le simulazioni eseguite contenente il franco di sicurezza tra il punto più critico, sia esso appartenente alle barriere morfologiche esistenti o ai rilevati arginali in progetto, ed i livelli di piena. I punti più critici andranno inoltre rappresentati in planimetria;

- g) valutazioni circa modifiche puntuali atte a ridurre gli effetti legati al restringimento della corrente di piena tra il rilevato esistente a protezione del sito Enea-Eurex ed il rilevato in progetto.

Si richiedono infine indicazioni in merito alla volturazione del sedime interessato dalle opere e circa la gestione manutentiva ed in caso di piena del rilevato arginale.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: AIPO

2.4 Come previsto dalla pianificazione e seguendo in particolare quando indicato dal PTCP nelle NTdA all'Art. 12, dovranno essere previsti interventi di miglioramento dello stato ambientale da condividere preliminarmente con Arpa Piemonte e Provincia di Vercelli. Tali interventi potranno valutare il coinvolgimento di soggetti privati per migliorare l'inserimento ambientale e paesaggistico dell'area industriale e la gestione delle acque di ruscellamento dei campi agricoli prima dell'immissione delle colature nel corpo idrico. Il progetto individuato dovrà essere inviato prima dell'avvio lavori, per essere valutato ed eventualmente rivisto e attuato entro un anno dalla conclusione dei lavori (*post operam*).

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Arpa Piemonte

2.5 Si dovrà garantire il contrasto alla propagazione delle specie esotiche invasive in tutte le aree interferite dalle opere (cfr. elenchi regionali DGR 46-5100 del 18 dicembre 2012 aggiornati con D.G.R. n. 1 - 5738 del 7 ottobre 2022; le linee guida n. 24-9076 e 33-5174 del 12/6/2017 "*Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale*" e i protocolli di monitoraggio da applicare nell'ambito della VIA "*Sviluppo di protocolli di monitoraggio condivisi e uniformi sulle specie esotiche invasive vegetali da applicare nell'ambito delle valutazioni ambientali (VIA, VAS, VINCA)*"¹, tutti reperibili sul sito della Regione Piemonte²). Preso atto della caratterizzazione della flora alloctona fornita nelle relazioni del Giugno 2024 e dei riferimenti alle schede monografiche (sito web della Regione Piemonte³).

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Arpa Piemonte

2.6 Prima dell'avvio dei lavori dovrà essere fornito ad Arpa Piemonte e agli enti competenti il piano di monitoraggio finalizzato a verificare l'efficacia delle manutenzioni e a individuare eventuali interventi correttivi che si rendessero necessari, le attività devono includere le vie di avvicinamento al cantiere e tutte le aree di manovra. Si richiede che ogni anno a conclusione dei monitoraggi e per la durata di 3 anni sia inviata una relazione all'Agenzia scrivente e agli enti competenti che descriva l'esito dei ripristini e la situazione relativa al contrasto delle specie esotiche nelle aree interferite dal cantiere e le aree più prossime. Nel caso in cui si evidenzino criticità il periodo di monitoraggio potrà essere esteso e le azioni dovranno essere adeguate alla situazione osservata

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Arpa Piemonte

2.7 Durante le fasi di movimentazione dei materiali dovrà essere richiesta adeguata deroga ai limiti acustici d'area, definendo preventivamente le mitigazioni necessarie e assumendo tutte le precauzioni del caso.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Arpa Piemonte

¹ https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-05/microsoft_word_-_u_rp_.t185_rev01.pdf

² <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive>

³ <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/schede-approfondimento-specie-esotiche-vegetali>

Fase di cantiere e di esercizio

Termine per la Verifica di ottemperanza: Corso d'opera e Post operam

2.8 Consentire l'accessibilità ai punti di campionamento della rete locale di monitoraggio radiologico ambientale del sito nucleare di Saluggia, gestita da Arpa Piemonte, anche durante le fasi di cantiere. In linea generale, in fase costruttiva dovrà in ogni caso essere possibile per Arpa Piemonte Dipartimento Rischi fisici e tecnologici accedere ai vari siti di monitoraggio delle previste componenti ambientali.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Arpa Piemonte

2.9 Qualora durante gli scavi propedeutici alla costruzione delle opere previste si dovessero rinvenire sottoservizi o manufatti sepolti non più in uso e abbandonati sarà necessario interrompere i lavori ed allertare Arpa Piemonte Dipartimento Rischi fisici e tecnologici che effettuerà le necessarie verifiche per escludere le presenza di contaminazioni da radionuclidi artificiali.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Arpa Piemonte

2.10 Per almeno 3 anni dalla conclusione dei lavori dovrà garantirsi il monitoraggio dell'esito delle attività di contrasto della propagazione delle specie esotiche, anche eventualmente verso specie non ancora individuate nell'area.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Arpa Piemonte

2.11 Si richiede che tutti i lavori di scavo siano effettuati con assistenza archeologica continuativa fino alla quota di progetto, o al raggiungimento del substrato sterile, da parte di operatori archeologi in possesso dei requisiti di legge (articolo 9-bis del Codice dei beni culturali; D.M. n. 244/2019), senza onere alcuno per l'Ufficio di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio competente, e sotto la direzione scientifica dello stesso.

Dovranno essere comunicati con congruo anticipo (non inferiore a 10 giorni) il nominativo dell'archeologo professionista o della ditta archeologica incaricata, unitamente al *Curriculum vitae* dell'operatore presente in cantiere, la data di inizio e il crono-programma dei lavori di scavo, al fine di pianificare l'attività di ispezione da parte dei funzionari dell' Ufficio di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio competente.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Ufficio di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli

2.12 Al termine dell'intervento dovrà essere trasmessa e caricata sulla piattaforma web RAPTOR (<https://www.raptor.cultura.gov.it/>) idonea documentazione - redatta secondo le norme in uso (relazione, documentazione grafica e fotografica), pubblicate sul sito istituzionale della Soprintendenza - attestante le attività di controllo archeologico svolte, da prodursi anche in caso di esito negativo delle stesse. Qualora si verificassero rinvenimenti di interesse archeologico, ci si riserva di richiedere, anche in corso d'opera, ampliamenti e approfondimenti degli scavi e varianti progettuali a tutela di quanto rinvenuto nonché di impartire le istruzioni necessarie per un'idonea documentazione e conservazione degli eventuali reperti.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Ufficio di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli

3. Condizioni e misure supplementari per il rilascio, nelle successive fasi procedurali, delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento

Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentata apposita domanda di concessione, mediante compilazione del relativo modulo reperibile nella sezione "modulistica" del sito web della Coutenza

Canali Cavour per regolarizzare l'occupazione temporanea del mappale 133 del Foglio 31 di proprietà della Regione Piemonte e in uso da detta Coutenza.

Per le successive fasi o procedure di competenza dell'Ufficio di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, dovrà essere dedicata particolare attenzione alla elaborazione della seguente documentazione, necessaria alla valutazione del progetto:

- idonee fotosimulazioni dell'assetto dell'opera, con gli effetti delle confontazioni previste, realizzate con punti di presa a maggiore raggio visivo, rappresentati dai margini di influenza visiva dell'opera rispetto al margine paesaggistico con il quale l'intervento si confronta;
- redazione di elaborati grafici di maggior dettaglio relativi al progetto di inerbimento e rinaturalizzazione del profilo del rilevato arginale, al fine di restituire una più esaustiva rappresentazione dell'opera nel contesto di riferimento;
- ulteriori precisazioni descrittive e grafiche in merito alla conformazione, alle finiture degli attraversamenti e dei nuovi manufatti previsti e al rivestimento del muro di difesa idraulica in cemento armato verso il canale Farini.